



TRIBUNALE DI MODENA

N. 1288 R.G. Vol.

CRON 2036/17

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Michele Cifarelli;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Registro Imprese di Modena con la quale si chiede la cancellazione delle PEC multiple del professionista iscritte su due o più imprese;

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che, tra le altre cose, stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non univoci, revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese;

Vista la Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016;

Visto che in data 20/01/2017 mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese si è notificato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle PEC MULTIPLE DEL PROFESSIONISTA, con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo valido, univoco e attivo entro un termine indicato;

Considerato che si ritiene la richiesta presentata fondata in riferimento ai presupposti di diritto e di fatto richiamati in parte e ampiamente motivati nella Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata;

Visto gli articoli 2190 e 2191 del Codice Civile;

P.Q.M.

Dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi PEC MULTIPLI DEL PROFESSIONISTA riportati nell'elenco, allegato, n. 2, alla richiesta.

Dispone, inoltre, che le notifiche dei provvedimenti avvengano mediante pubblicazione sull'albo camerale per quindici giorni dalla cui scadenza decorrono i termini per il ricorso ai sensi dell'art. 2192 C.C.

Si comunichi.

Modena, li 10 APR 2017

Il Giudice
(Dott. Michele Cifarelli)





Camera di Commercio
Modena

1288

Considerato che in data **23/03/2017** tale elenco è stato restituito completo degli esiti con un numero considerevole di PEC variate.

Visto l'elenco allegato alla presente richiesta (**allegato n. 2**) ottenuto dalla nuova rielaborazione e, quindi, riportante gli indirizzi PEC ancora non riferibili alle posizioni in argomento secondo i criteri fin qui riepilogati e composto da n. **245** ricorrenze;

Considerato che la Direttiva Ministeriale utilizza la locuzione "*cancellazione dal registro delle imprese*" (art. 2191 c.c.) al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità di queste ultime, attivi e non revocati e che gli eventi che portano all'aggiornamento degli indirizzi PEC siano riconducibili al procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.).

Considerato che l'iscrizione d'ufficio compete al Giudice del Registro delle imprese così come compete al Giudice la cancellazione qualora vi sia inerzia dei soggetti obbligati e dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere ai sensi del 2190 c.c..

SI CHIEDE


di adottare provvedimento per disporre l'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. della cancellazione delle PEC NON RIFERIBILI ALL'IMPRESA (PEC MULTIPLE DEL PROFESSIONISTA) e di ordinare che le notifiche di tale provvedimento avvengono mediante pubblicazione all'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorreranno i termini per eventuale ricorso ai sensi 2192 c.c.

Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Firmato digitalmente

Ig

Allegati

- n.1 Elenco affisso all'ALBO Camerale
- n.2 Elenco PEC MULTIPLE PROFESSIONISTA del 05/04/2017 (245 posizioni)



pag. 3/3

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

(ai sensi dell'art. 22, comma 2 e 3, D. Lgs. n. 82/2005)

Il sottoscritto Pasquale Lambiase, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n°2 pagine (due) è conforme al documento analogico originale da cui è tratto che è detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 8095 - SEGRETERIA DIREZIONALE

CCIAA_MODENA

Pasquale Lambiase